

Procedimento R.G. 7556/2013

TRIBUNALE CIVILE DI PERUGIA

Il Giudice designato

A scioglimento della riserva in ordine al ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dalla s.r.l. Istituto Fermi Perugia nei confronti dell'Associazione Nazionale Fisioterapisti – AIFI in persone del legale rappresentante e nei confronti di Antonio Bortone, quale Presidente e legale rappresentante della suddetta associazione;
dato atto della costituzione dell'A.I.F.I.;
dato atto della rinuncia espressa da parte ricorrente al ricorso nei confronti di Antonio Bortone;

OSSERVA

In primo luogo va disattesa la richiesta della convenuta costituita AIFI di assegnazione di un termine per meglio articolare la difesa, atteso che nella specie trattasi di procedimento d'urgenza ed in considerazione del fatto che anche il breve lasso di tempo avuto a disposizione va ritenuto sufficiente trattandosi di una questione da tempo dibattuta fra le parti dinanzi alla magistratura amministrativa;
parimenti va disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale atteso che, ai sensi dell'art. 669 ter c.p.c., prima dell'inizio della causa di merito la domanda di proporre al giudice competente a conoscere del merito;
rilevato che nel caso in esame l'azione sottesa alla richiesta cautelare è di natura risarcitoria per fatto illecito (art. 2043 c.c.), lamentando la società ricorrente un comportamento illecito da parte dell'associazione convenuta consistito nella

divulgazione di notizie non corrispondenti al vero e pregiudizievoli per l'immagine, la professionalità, la stima ed il decoro dell'Istituto E. Fermi s.r.l.;

rilevato che, ai sensi dell'art. 20 c.p.c., per le cause relative a diritti di obbligazione è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione;

ritenuto che il giudizio promosso per il risarcimento dei danni conseguenti al pregiudizio dei diritti della personalità recati da mezzi di comunicazione di massa, la competenza per territorio si radica, in riferimento al "forum commissi delicti" di cui all'art. 20 cod. proc. civ., nel luogo del domicilio (o della sede della persona giuridica) o, in caso di diversità, anche della residenza del soggetto danneggiato. Tale individuazione - che corrisponde al luogo in cui si realizzano le ricadute negative della lesione della reputazione - consente, da un lato, di evitare un criterio "ambulatorio" della competenza, potenzialmente lesivo del principio costituzionale della precostituzione del giudice, e, dall'altro, si presenta aderente alla concezione del danno risarcibile inteso non come danno-evento, bensì come danno-conseguenza, permettendo, infine, di individuare il giudice competente in modo da favorire il danneggiato che, in simili controversie, è solitamente il soggetto più debole (cfr. Cass. S.U. Ordinanza 13.10.2009 n. 21661);

rilevata, nel merito, la sussistenza del requisito del fumes boni iuris per i seguenti motivi:

con il proposto ricorso l'Istituto E. Fermi Perugia s.r.l. espone che l'Associazione convenuta in data 17.12.2013 provvedeva a pubblicare sulla home page del sito internet dell'AIFUI (www.aifi.net), accessibile a tutti, e sulla pagina ufficiale face book, pure a tutti accessibile, il seguente comunicato : "masso fisioterapisti, il Tar

annulla l'autorizzazione dei corsi dell'Istituto E. Fermi. L'autorizzazione della regione Umbria per i corsi per Massofisioterapisti svolti dall'Istituto Fermi di Perugia è stata considerata illegittima. A seguito dell'annullamento, i predetti corsi per Massofisioterapisti non possono più considerarsi validi "... la decisione dei Giudici umbri è chiara nel considerare illegittimi i corsi indetti dal Fermi";

che il contenuto del comunicato non corrispondeva a quanto deciso dal TAR Umbria con la sentenza pubblicata il 5.12.2013 con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria aveva parzialmente annullato la deliberazione della Giunta Regionale dell'Umbria 3.7.2012 n. 814, facendo tuttavia salva la permanenza della figura professionale del Massofioterapista insieme alla permanente validità dei corsi di formazione regionale;

che la diffusione di tale comunicato determinava un grave pregiudizio alla società sia con riferimento alle iscrizioni ai corsi di formazione sia con riferimento all'immagine e al decoro dell'istituto;

rilevato che al TAR dell'Umbria aveva fatto ricorso l'AIFI (in contraddittorio con la Regione dell'Umbria e con l'Istituto E. Fermi Perugia s.r.l.) con ricorso n. 610 del 2012 per ottenere l'annullamento della Deliberazione della Giunta della Regione Umbria del 3.7.2012 n. 814 avente ad oggetto "Pianificazione per il triennio 2012-2014, della formazione professionalizzante in ambito sanitario";

che oggetto della pianificazione riguardava, oltre alla formazione dei medici e delle professioni sanitarie, i corsi di formazione professionale di altri profili sanitari non oggetto di formazione universitaria, tra cui quello per massaggiatore-massofisioterapista e quindi anche il corso attivato presso l'Istituto (privato) E. Fermi di Perugia per conseguire il diploma di massaggiatore-masso fisioterapista;

al punto 4.3 della sentenza emessa dal TAR Umbria pubblicata il 5.12.2013 a definizione della controversia si legge "ritiene il Collegio ormai assodato che non essendo intervenuto atto di individuazione della figura del masso fisioterapista , come una di quelle da riordinare, né tantomeno atti di riordinamento del relativo corso di formazione o di esplicita soppressione, la professione (e relativa abilitazione) de qua è rimasta in sostanza configurata nei termini del vecchio ordinamento, con conseguente conservazione dei relativi corsi di formazione (consiglio di Stato sez. III, 17.6.2013, n. 3325; Tar Umbria 15 gennaio 2010 n. 5). E' pertanto infondata l'odierna pretesa azionata nella parte in cui pretende di ritenere ormai espunta dall'ordinamento la figura del massofisioterapista, in quanto asseritamente confluita nella figura del fisioterapista, risultando dunque tutte le censure mosse al riguardo prive di pregio. Al punto 4.4 si legge poi: "Accertata la permanenza della figura professionale del masso fisioterapista in uno con la permanente validità dei corsi di formazione regionale, occorre poi stabilire se a tal figura "non riordinata" possa essere riconosciuto lo status giuridico di "professione sanitaria non riordinata" quale sostanziale tertium genus distinto fra le professioni sanitarie ed operatori di interesse sanitario";

ritenuto che-quanto succintamente riportato della citata sentenza del TAR Umbria (nella parte che interessa il presente procedimento) è sufficiente per considerare non corrispondente all'effettivo contenuto della decisione del TAR Umbria quanto diffuso nel comunicato pubblicato dall'AIFI il 17.12.2013 laddove si sostiene l'illegittimità dei corsi per massofisioterapista svolti dall'Istituto Fermi di Perugia e laddove si legge che la decisione dei giudici umbri è chiara nel considerare illegittimi i corsi indetti dal Fermi;

rilevato, in contrario, che la citata decisione dei giudici amministrativi umbri sia chiara nel considerare la piena validità dei corsi di formazione regionale de quibus; ritenuto che il contenuto del citato comunicato determini un grave pregiudizio alla società ricorrente che organizza e svolge corsi triennali di preparazione per lo svolgimento dell'attività di masso fisioterapista, sia con riferimento alle iscrizioni di nuovi allievi sia con riferimento all'immagine e alla serietà professionale dell'istituto ricorrente;

ritenuta altresì la sussistenza del requisito del periculum in mora, atteso che la permanenza sul sito in questione del comunicato di cui trattasi, per il tempo occorrente ad ottenere una pronuncia di merito, non può che aggravare il pregiudizio lamentato dalla società ricorrente;

ritenuto pertanto, in accoglimento del ricorso cautelare, di ordinare all'AIFI di cessare la condotta pregiudizievole rimuovendo il comunicato pubblicato il 17.12.2013 dal sito www.aifi.net e dalla pagina facebook ed in genere da qualunque ulteriore spazio cartaceo e virtuale riconducibile all'AIFI;

le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso, ordina all'AIFI di cessare la condotta pregiudizievole rimuovendo il comunicato pubblicato il 17.12.2013 dal sito www.aifi.net e dalla pagina facebook ed in genere da qualunque ulteriore spazio cartaceo e virtuale riconducibile all'AIFI;

condanna l'AIFI al rimborso in favore della società ricorrente delle spese del presente procedimento che liquida in €. 233,00 per anticipazioni ed €.1.500,00 per compenso professionale, oltre iva e cap come per legge.

Perugia 23.1.2014

Il giudice designato

Dott.ssa Maria Letizia Lupo

